



Comune di Radda in Chianti

(Provincia di Siena)

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°18_ del 14/06/2013



Comune di Radda in Chianti (Siena)

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla legge 130 del 30 marzo 2001, alla L.R. 29 del 31 maggio 2004, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata .

Articolo 2 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente che indirettamente , ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 3 Ammissione nelle strutture cimiteriali

In tutti i cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate le ceneri ed i resti mortali di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Radda in Chianti;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;

Coloro che:

- c) Abbiano avuto durante la loro vita, la residenza in questo Comune per almeno cinque anni;
- d) Ascendenti o discendenti ed i collaterali ~~di~~ **fino al** secondo grado di persone residenti nel Comune alla data della morte;

potranno essere accolti nei Cimiteri di questo Comune, limitatamente ai Cimiteri di Volpaia, S.Maria Novella, S.Fedele, Lucarelli, Badiaccia a Montemuro, Selvole.

Gli ascendenti o discendenti di primo grado di persone residenti nel Comune alla data della morte, potranno essere accolti anche nel Cimitero del Capoluogo **con esclusione delle inumazioni.**

Per i seppellimenti di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fare apposita **documentata domanda al Sindaco**, il quale accorderà l'autorizzazione, previo parere del Responsabile del Servizio Cimiteriale, solo in presenza di disponibilità di posti.

In tutti i Cimiteri Comunali ed indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 e con le limitazioni suddette, avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Radda in Chianti e dal presente Regolamento.

Articolo 4 Reparti speciali nei cimiteri (aree per defunti di religioni diverse a quella cattolica)

A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituite aree destinate a persone professanti un culto diverso da quello cattolico per i quali verranno stabilite norme integrative al presente regolamento per disciplinare le modalità di utilizzo.

Nel Cimitero di S.Maria Novella è individuata a tale scopo l'area posta immediatamente a sinistra del cancello di ingresso (primo livello).

Articolo 5 Cimiteri speciali per animali

L'Amministrazione Comunale può decidere l'istituzione di speciali cimiteri destinati a specifiche sepolture come quelli per le spoglie animali per i quali stabilirà norme integrative a presente regolamento per disciplinarne le modalità di utilizzo.

Articolo 6 Inumazione

I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.

In casi eccezionali dettati dalla morfologia del sottosuolo (presenza frammenti rocciosi, ecc.), sono consentite deroghe alle norme di cui al comma precedente in riferimento alla profondità della fossa che comunque, in ogni caso, non potrà essere inferiore a mt. 1,50 dal piano di campagna.

Le aree saranno assegnate in presenza di salma, seguendo un rigoroso ordine cronologico e geometrico (file e numeri); è vietata l'assegnazione di aree in ordine sparso e la riservazione in vita delle stesse.

Il cimitero può avere anche aree riservate a cappelle private (individuali, familiari o per collettività) nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia e dal piano regolatore cimiteriale.

E' consentita l'introduzione della fossa di cassette NON metalliche contenenti resti mortali, quando cio' venga espressamente richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi inumati; sulla lapide debbono essere indicate le epigrafi di tutti i defunti ivi inumati.

Articolo 7 Sepolture di animali selvatici

La titolarità della fauna selvatica è in genere dell'Amministrazione Provinciale, salvo diversa accertata appartenenza.

In assenza di speciali strutture cimiteriali nell'ambito del Comune, le spoglie di detti animali potranno essere:

- a) sottoposte a cremazione presso impianti posti anche al di fuori dell'ambito comunale, convenzionati o meno con il Comune, e le ceneri disperse in area appositamente individuata;
- b) inumate sul luogo del rinvenimento a seguito di ordinanza del Sindaco, sempre che siano rispettate tutte le norme igienico-sanitarie a salvaguardia della salute pubblica, previo parere favorevole dell'Ispettore Sanitario dell'AUSL e del proprietario del terreno;
- c) in via transitoria ed in attesa di soluzioni definitive, anche a salvaguardia della salute pubblica, inumate in area di proprietà comunale, attigua al Cimitero del capoluogo, purchè appositamente recintata e delimitata,

Le tariffe per il seppellimento e/o la cremazione saranno stabilite con apposita deliberazione della G.C. ed a carico dell'Amministrazione Provinciale o altro diverso accertato proprietario e saranno applicate anche ad altri animali deceduti, nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

Articolo 8 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.

Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze preferibilmente mediante comunicazione scritta oppure, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare o tramite altre forme di pubblicità ritenute idonee come le pubbliche affissioni almeno trenta giorni prima dell'inizio previsto delle operazioni.

In caso di necessità e/o urgenza ed al solo fine di accogliere nuove sepolture, è sempre possibile anche in difetto delle procedure di cui ai commi precedenti l'esumazione ordinaria di salme per le quali:

- espletate le ordinarie verifiche d'Ufficio, non sia stato possibile risalire al nome e/o ad eventuali parenti;
- non sia ancora scaduto il termine di concessione dell'area, purchè sia trascorso il periodo di inumazione di cui al comma 1; in questo caso il Comune potrà compensare il periodo di tempo mancante con la concessione di cellette ossario anche gratuite fino alla scadenza suddetta.

I congiunti interessati ad effettuare una verifica dello stato di mineralizzazione della salma dovranno presentare domanda presso l'Ufficio LL.PP. del Comune, con pagamento delle tariffe vigenti.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente o in forma scritta alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.

A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di verifica.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione o altro spazio idoneo, per un ulteriore periodo come previsto dall'art.82 c. 2 del D.P.R. n. 285/90 di cinque anni e, al fine di garantire un regolare ciclo di rotazione e riutilizzo delle fosse, si dovrà introdurre nella fossa sostanze che facilitino la decomposizione delle salme come previsto dalle normative vigenti.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune previa collocazione per mesi sei in apposito locale di deposito (solo nel caso che non sia stato possibile rintracciare parenti), a meno che i familiari, o chi ne ha interesse e diritto, facciano domanda di raccogliercle per deporre in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

Le esumazioni ordinarie saranno effettuate preferibilmente dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale e solo in casi di natura eccezionale, si potrà ricorrere a Ditte private.

Articolo 9 Esumazioni straordinarie

L'esumazione di una salma è straordinaria, ed avviene in presenza dell'Ispettore Sanitario dell'AUSL, qualora richiesta dai familiari o chi ne ha interesse e diritto, prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione.

Si può effettuare solo nei mesi previsti dalle normative vigenti e non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Per le operazioni di esumazione straordinaria si utilizzeranno preferibilmente Ditte specializzate o Imprese funebri dotate di idonee attrezzature; il Responsabile della Ditta incaricata dovrà produrre autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e delle attrezzature previste dalle vigenti disposizioni di Legge a tutela della salute dei lavoratori oltre a specifico documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 626/94.

Articolo 10 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o da Privati, in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite da concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di specifica concessione in base alle modalità di cui al presente regolamento.

E' consentita l'introduzione nei loculi di cassette metalliche contenenti resti mortali, quando cio' venga espressamente richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulati, fino all'esaurimento della capienza del loculo; sulla lapide debbono essere indicate le epigrafi di tutti i defunti ivi tumulati.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme e le eventuali speciali prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti

Di tutte le tumulazioni effettuate anche in Cappelle o sepolture private e comunque non di proprietà comunale, dovrà essere data apposita comunicazione agli Uffici; i proprietari di dette Cappelle o sepolture private sono tenuti a redigere apposito registro, al suo aggiornamento ed annualmente a consegnarne copia al Comune (o dichiarazione che non sono state effettuate sepolture).

Articolo 11 Estumulazione

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e saranno eseguite dal personale dipendente dell'Amministrazione Comunale; solo in casi di natura eccezionale si potrà ricorrere a Ditte private.

Le estumulazioni straordinarie si eseguono in presenza dell'Ispettore Sanitario AUSL, su richiesta dei familiari o di chi ne ha diritto, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremarla.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Per le operazioni di estumulazione straordinaria valgono le stesse norme di cui al comma 4 dell'art.9 del presente regolamento.

Articolo 12 Camera mortuaria

Il cimitero comunale del capoluogo è dotato di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta (fino ad un massimo di 48 ore) delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

Articolo 13 Ossario comune

Tutti i cimiteri comunali debbono essere dotati di ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nel cimitero comunale più vicino; se nei cimiteri periferici sono stati esauriti gli spazi disponibili, si utilizzerà l'ossario comune del Cimitero Principale.

Le salme od i resti mortali che non possono avere immediata sistemazione vengono collocate in deposito provvisorio nella camera mortuaria del cimitero principale.

Articolo 14 Cinerario comune

I cimiteri comunali possono essere dotati di un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente. Potranno essere utilizzati per la conservazione delle ceneri, anche gli ossarini esistenti, qualora disponibili.

Articolo 15 Salme di vittime civili della Seconda Guerra Mondiale

Le disposizioni di cui all'art.92, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, non si applicano alle salme delle vittime civili della seconda guerra mondiale, per eventi verificatisi nel periodo tra il 10 giugno 1940 ed il 30 aprile 1945, salvo che il Comune abbia provveduto alla costruzione di un sacrario o di un cippo per la tumulazione perenne di tali salme.

La concessione per la sepoltura di tali vittime ha durata perpetua.

Articolo 16 Cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie, epigrafi.

Nei campi comuni di inumazione di tutti i cimiteri, ogni fossa è contraddistinta da un cippo con applicata una targhetta, fornita e messa in opera dall'Amministrazione comunale, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo identificativo della sepoltura e conforme a quanto previsto nell'art. 70 del D.P.R. n. 285/90.

Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare a loro spese lapidi, lastre sepolcrali, croci o altro simbolo della religione del defunto, pietre con funzione di cippo;

queste dovranno sempre obbligatoriamente riportare il nome, il cognome, l'anno di morte del defunto e potranno essere aggiunti: il titolo, le date complete e i luoghi di nascita e di morte del defunto.

Le epigrafi dovranno essere in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri purchè accompagnate dalla traduzione in italiano.

Le tombe ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare i limiti dimensionali imposti da altre sepolture precedenti e non potranno comunque superare le seguenti dimensioni massime :

mt. 2,10 x mt. 0,80 (misurate all'esterno dei manufatti);

le lastre di pietra poste in orizzontale non potranno superare 1/3 della dimensione totale della tomba (quindi un massimo di mt. 0,70 x mt. 0,80) affinché venga assicurato il naturale processo di infiltrazione delle acque piovane;

le lapidi, croci o altre ornamentazioni poste in verticale potranno avere una dimensione massima di mt. 0,80 di altezza e mt. 0,60 di larghezza (anche se misurate in proiezione).

E' preferibile e si consiglia l'utilizzo di pietre quali: pietra serena, pietra forte, granito grigio, alberese o altra pietra chiantigiana.

E' vietato l'uso di materiali metallici, plastica o suoi derivati, legno (eccezione fatta per le croci o altro simbolo della religione del defunto poste in senso verticale).

E' vietata la posa in opera delle lapidi, lastre ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno; nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore.

Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

Gli uffici competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed avvertimento agli interessati e concedendo tre mesi di tempo per provvedervi.

E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi sei mesi dalla inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.

CIMITERO DEL CAPOLUOGO (PARTE NUOVA):

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, in questa parte del cimitero è consentita la costruzione di tombe solo con i seguenti materiali: pietra serena, pietra forte, granito grigio grezzo.

Dato che per la conformazione del terreno l'accesso ai campi di inumazione avviene sulla parte retrostante delle tombe, si consiglia la realizzazione delle stesse seguendo lo schema tipologico predisposto dall'Ufficio Cimiteri.

In questa parte del Cimitero è vietata la costruzione di loculi interrati.

Articolo 17 Collocazione di lapidi funerarie

Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti ad assicurarsi che ogni lapide sia saldamente fissata anche a mezzo staffe laterali di sostegno senza che questo provochi un deturpamento delle caratteristiche architettoniche del manufatto e delle rifiniture in cui il loculo è inserito.

Articolo 18 Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune

Qualora venga liberato un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere depositi in campo comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 19 Traslazioni

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune e fuori Comune.

Articolo 20 Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 21 Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi noti mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari:

PERIODO ESTIVO (dal 21 marzo al 21 settembre): apertura ore 8,00 – chiusura ore 19,00

PERIODO INVERNALE (dal 22 settembre al 20 marzo): apertura ore 8,00 – chiusura ore 17,00

Entro gli orari di chiusura di cui sopra dovranno essere completate tutte le operazioni di seppellimento, pertanto il ricevimento dei defunti presso il cimitero dovrà avvenire rispettivamente entro le ore 17,00 ed entro le ore 15,00.

Dopo tali orari, in caso di maltempo o per cause di forza maggiore, il defunto sarà collocato nella camera mortuaria del Cimitero e si procederà al seppellimento il giorno successivo o comunque il primo giorno utile.

I seppellimenti si effettuano di regola al mattino dei giorni feriali entro le ore 14.00; compatibilmente con le esigenze di servizio e disponibilità del personale o per inderogabili necessità potranno essere effettuate sepolture in orario pomeridiano e/o festivo.

Articolo 22 Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).

E' vietato l'ingresso :

- alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato ;
- ai questuanti;
- alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai cani e gatti senza guinzaglio;
 - agli animali di altro genere.

Gli eventuali escrementi dei cani e gatti dovranno essere prontamente rimossi dai proprietari o comunque da chi ne cura l'accesso.

Nei cimiteri, in deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito l'uso di veicoli specifici per portatori di handicap.

Articolo 23 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie :

- parlare a voce alta, ridere, cantare;
- portar fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;
- calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri ;
- disturbare in qualsiasi modo (ad esempio distribuendo indirizzi e volantini);
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici di Polizia Mortuaria ;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso ;
- assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di chi non ha diritto;
- collocare sulle tombe piante di altezza superiore agli 80 cm o che comunque possano arrecare danno o disturbo alle sepolture vicine (fronde, foglie, rami, ecc.) anche se in vaso;
- collocare piante o altri oggetti fuori dall'area di concessione.

Articolo 24 Esecuzione di lavori riguardanti le tombe .

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio Cimiteri del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Cimiteri stesso che dovrà prevedere anche la possibilità di ingresso al cimitero con veicoli.

Non è consentito eseguire i lavori di cui sopra nei giorni festivi, nel periodo dal 28 ottobre al 10 novembre (commemorazione dei defunti) salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio Cimiteri.

Per la esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri.

E' fatto divieto alle imprese medesime autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

L'allacciamento di lampade votive ad alimentazione elettrica, nei Cimiteri ove queste previste, dovrà essere richiesta all'Ufficio LL.PP. del Comune che provvederà all'allacciamento nei tempi che saranno comunicati entro 30 gg. dall'atto della richiesta previo pagamento della tariffa individuata con Delibera della Giunta Comunale quale contributo di allacciamento e sono altresì soggette a canone annuale. E' tassativamente vietata qualsiasi operazione di allacciamento, slaccio, manutenzione, ecc. da parte di personale non incaricato dal Comune.

TITOLO III LA CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 25 Ammissione nelle strutture cimiteriali

Il Comune di Radda in Chianti, per procedere alla cremazione, si avvale di impianti presenti nelle strutture cimiteriali vicine di volta in volta individuati, anche in base ad apposite convenzioni.

Articolo 26 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione prevista dalle normative vigenti, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni indicate dalle leggi. (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e la legge 30 marzo 2001, n.130)

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio della autorizzazione tenute presenti le normative nazionali e regionali emanate.

Articolo 27 Modalità operative per la cremazione

L'autorizzazione alla cremazione viene data dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari e contiene anche l'autorizzazione alla consegna dell'urna cineraria ai familiari e/o l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna stessa;

All'arrivo al forno crematorio individuato, le salme da cremare, accompagnate dall'autorizzazione alla sepoltura e dall'autorizzazione alla cremazione, sono prese in carico dal personale addetto che provvederà a registrare l'ingresso in apposito registro;

Al termine della cremazione, il personale suddetto provvederà a consegnare l'urna cineraria direttamente alla persona responsabile della sua conservazione e redigere e sottoscrivere il verbale di cremazione in triplice copia registrando anche la destinazione delle ceneri e le generalità della persona a cui viene consegnata l'urna cineraria e che sottoscriverà l'assunzione di responsabilità di conservazione nei termini di legge;

Articolo 28 Conservazione delle urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata **se collocate in cellette ossarino oppure anche in materiale biodegradabile se collocate in fossa.**

Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:

- a)- tumulate in un cimitero;
- b)- interrate all'interno di un cimitero;
- c)- affidate per la conservazione.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

Articolo 29 Affidamento delle ceneri

I familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, in conformità alla normativa vigente e della legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge legge 30 marzo 2001, n.130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). .

Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che verrà rilasciata dall'Ufficiale di stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge od altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate, consentendo l'accesso agli addetti al fine di consentire i relativi controlli con conseguente obbligo di dare tempestiva notizia all'Ufficio Cimiteri del Comune di Radda in Chianti di eventuali variazioni dell'uno o dell'altro di tali elementi.

Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Articolo 30 Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge legge 30 marzo 2001, n.130) previa comunicazione al Sindaco da persona che ne ha diritto.

Presso il Cimitero Principale, **presso il Cimitero di S.Maria Novella** e presso il Cimitero di Lucarelli sono previste aree destinata alla dispersione delle ceneri come individuate negli allegati grafici al presente regolamento.

Devono essere consentite forme rituali di commemorazione al momento della dispersione delle ceneri.

Articolo 30/bis – Ulteriori disposizioni in materia di cremazione

Per quanto non espressamente previsto nelle norme di cui sopra si richiama la Legge Regionale n. 29 del 31/05/2004 e s.m. e della Legge n. 130/2001.

TITOLO IV CONCESSIONI DI LOCULI, OSSARI ED AREE

Articolo 31 - Regime delle concessioni di loculi ed ossari

Il diritto d'uso di un loculo consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

Articolo 32 - Durata delle concessioni di aree, loculi ed ossari.

Le concessioni di aree cimiteriali hanno durata di ~~quindici~~ **dieci** anni; quelle per loculi ed ossarini hanno durata ~~venticinquennale~~ **ventennale**; entrambe decorrono dalla data di morte del defunto. Qualora le condizioni del Cimitero lo consentano, sono rinnovabili solo per ulteriori cinque anni, dietro corresponsione della relativa tariffa. Le concessioni in essere non formalizzate da contratto, avranno durata massima di anni 99 dalla data di morte del defunto. La superficie delle aree cimiteriali è quella indicata negli art. 72 e 73 del D.P.R. n. 285/90 e cioè:

- salme di defunti di oltre dieci anni di età: mq. 3,51;
- salme di bambini fino a dieci anni di età: mq. 2,00.

L'eventuale nuova concessione data in caso di esumazione o estumulazione di salme contenute in area o loculo dato in concessione perpetua, verrà rinnovata per un periodo pari a quello previsto nel vigente regolamento per le nuove concessioni.

Articolo 33 - Requisiti per l'ammissibilità della richiesta di concessione di loculi ed ossari.

Sono ammissibili solo le richieste di concessione di loculi per immediate esigenze di tumulazione. Non sono ammissibili richieste di concessioni di loculi "in vita", quelle cioè avanzate senza la presenza della salma da tumularvi.

Non sono ammissibili richieste di concessioni di ossarini prima del termine minimo previsto dal regolamento di polizia mortuaria per l'esumazione dei resti mortali.

Articolo 34 - Titolarità della concessione di **area, loculi ed ossari.**

Titolare della concessione può essere qualsiasi persona fisica interessata. Non sono ammessi più titolari per la concessione di un singolo loculo/ossario/**area**. Al decesso del titolare la concessione si trasmette agli eredi diretti. In mancanza di questi ultimi ai collaterali o in mancanza ai loro discendenti. In presenza di più eredi il Comune riconoscerà la titolarità in capo ad un solo erede delegato per scritto di comune accordo fra gli stessi.

Articolo 35 – Oggetto della concessione di **area, loculi ed ossari.**

Oggetto della concessione è il loculo/ossario/**area** inscindibilmente connesso alla salma/resti mortali in esso contenuti ed indicati nel contratto di concessione.

Conseguentemente, nel caso in cui il titolare della concessione intendesse traslare la salma/resti mortali per inserirvene una nuova, a seguito dell'estinzione che viene così a determinarsi dell'originaria concessione, dovrà preventivamente procedere alla retrocessione all'Amministrazione comunale della concessione e alla successiva riacquisizione.

Non è consentito tumulare una salma in un loculo la cui concessione originaria era stata rilasciata per una diversa salma, salvo che per le vecchie concessioni non formalizzate con atto scritto

Articolo 36 – Svolgimento delle attività connesse al rilascio della concessione di loculi ed ossari.

L'Ufficio preposto al rilascio delle concessioni dovrà provvedere ad assicurare i seguenti servizi:

- Ricevimento e assistenza ai cittadini richiedenti le concessioni previo accertamento dei requisiti di ammissibilità alla richiesta di concessione stessa (certificato di morte, autocertificazioni, etc.)
- Consentire la visione delle piante dei loculi e degli ossari disponibili nei vari cimiteri comunali
- Ricevimento della domanda di concessione e consegna del bollettino di ccp per l'effettuazione del versamento della relativa tariffa
- Predisposizione dello schema di contratto di concessione. Acquisizione della firma del richiedente in calce al contratto allegando l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa.
- Il versamento della tariffa e la firma del relativo contratto dovrà avvenire entro 30 giorni dal decesso.
- Acquisizione della firma del dirigente responsabile del servizio cimiteri in calce al contratto.

Articolo 37 – Revoca della concessione di loculi ed ossari.

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi loculo, ossario, **area o cappella gentilizia** concessi in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione (o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata), di un'equivalente loculo o ossario nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dal vecchio loculo/ossario al nuovo.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Articolo 38 – Decadenza della concessione di loculi ed ossari.

La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando il loculo/ossario non sia stato occupato da salma, ceneri o resti per i quali era stato richiesto, entro 30 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del loculo/ossario;
- c) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata.
- d) quando il loculo/ossario risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Lo stato di abbandono di un loculo/ossario viene determinato dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Cimiteri solo dopo aver accertato che le condizioni in cui si trova il loculo siano effettivamente dipendenti da incuria degli interessati e dopo aver provveduto ad effettuare una comunicazione di avvertimento agli interessati dello stato in cui si trova il manufatto, concedendo tre mesi di tempo per provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro.-

Nel caso di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Articolo 39 - Adempimenti conseguenti la decadenza della concessione di loculi ed ossari.

La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto che l'ha determinata, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano causati.

Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Articolo 40 – Estinzione della concessione di aree, loculi ed ossari.

Tutte le concessioni, indipendentemente dalla loro durata, si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, o per rinuncia del concessionario.

Articolo 41 – Rinuncia alla concessione di loculi ed ossari.

È titolato ad avanzare richiesta di rinuncia alla concessione, il titolare della concessione stessa o i suoi eredi in linea diretta. In mancanza di questi ultimi i collateralari o in loro mancanza i discendenti..

La rinuncia può essere accolta solo se il loculo/ossario è libero dalla salma, resti mortali o ceneri.

La rinuncia dà diritto alla restituzione dell'80% della somma pagata per la concessione qualora il loculo/ossario non sia stato utilizzato neppure temporaneamente.

Articolo 42 Nuove sepolture private

Il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nella concessione edilizia nonché le prescrizioni tecniche poste dal d.p.r. n. 285/90.

Il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposita convenzione ed il rilascio di concessione edilizia.

I lavori di costruzione dovranno iniziare entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia rilasciata dal Comune e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio.

La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune.

E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la Ditta o l'Impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni-costruzioni-ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 43 Provvedimento di concessione di sepolture private

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare :

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;
- b) la durata (massimo 99 anni);
- c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- d) nome, cognome e dati dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario stabilito dal Comune.

Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti .

Articolo 44 Uso delle sepolture private

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.

Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

Articolo 45 Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.

Le spese relative sono a carico dei concessionari.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 46 Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti, **salvo deroghe espressamente motivate ed autorizzate..**

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

Qualora sull'area concessa sia stato costruito un manufatto, al concessionario non è riconosciuto alcun rimborso.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.

Articolo 47 Decadenza di concessioni di sepolture private

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi :

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione ;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati ;
- d) quando non si sia agito in conformità al presente regolamento;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria ;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90, previa comunicazione di avvio del procedimento avviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Le cappelle gentilizie private, se realizzate in diritto di superficie dell'area oppure prive di documentazione attestante la totale proprietà dell'edificio, ritorneranno nella disponibilità del Comune allo scadere di 99 anni decorrenti dalla data della prima sepoltura

CAPPELLE GENTILIZIE PRIVATE:

In caso di concessioni perpetue per le quali siano già trascorsi 99 anni dalla data della stessa o del primo seppellimento, gli aventi titolo potranno richiedere la proroga della stessa **per un'unica volta e fino ad** ~~per~~ un massimo di ulteriori 99 anni a condizione che sia assolta almeno una delle seguenti fattispecie:

- 1) possesso di titolo (concessione, contratto acquisto dell'immobile, dell'area o di entrambi, ecc.);
- 2) Atto sostitutivo di notorietà nel quale si attesti che almeno un defunto, sepolto nella Cappella privata è riconducibile a ascendente o discendente in linea retta fino al terzo grado del richiedente la proroga della concessione.

La concessione sarà rilasciata con l'obbligo di seppellimento in dette strutture di defunti che abbiano un grado di parentela con il concessionario in linea retta fino al quarto grado e collaterali fino al terzo grado.

Il rinnovo della concessione è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.

Articolo 48 Estinzione di concessione cimiteriale

Le concessioni, indipendentemente dalla loro durata, si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del d.p.r. n. 285/90, o per rinuncia del concessionario.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO V TARIFFE

Articolo 49 Pagamento delle operazioni cimiteriali

Esclusi i casi in cui la Legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia da stabilirsi annualmente con atto deliberativo degli organi competenti dell'Amministrazione Comunale.

Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Articolo 50 Ambito di applicazione tariffe

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 bis, della legge 28.02.2001, n. 26, i servizi di inumazione ed esumazione ordinaria e di cremazione sono resi con oneri a carico del Comune limitatamente ai seguenti casi:

nel caso di salma di persona indigente;

nel caso di salma di persona appartenente a famiglia bisognosa;

I servizi oggetto delle presenti disposizioni sono posti a carico dei cittadini richiedenti nei casi non ricompresi nelle fattispecie indicate al punto precedente.

Articolo 51 Tariffa dei servizi di inumazione ed esumazione ordinaria

L'importo della tariffa dei servizi di inumazione ed esumazione straordinaria ed eventuali esenzioni e/o agevolazioni verranno stabilite annualmente con atto deliberativo degli organi competenti dell'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale utilizza l'indicatore della situazione economica equivalente, calcolato ai sensi del D.lgs 109/1998 e successive modificazioni, per la definizione di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi oggetto delle presenti disposizioni.

Articolo 52 Pagamento della tariffa

Il cittadino che richiede i servizi di inumazione ed esumazione, oggetto delle presenti disposizioni, è tenuto ad effettuare il pagamento della tariffa mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento con bollettino di C.C.P.

Qualora il cittadino intenda beneficiare delle esenzioni e delle agevolazioni previste dovrà presentare anche autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari, impegnandosi a presentare, entro 30 giorni, la documentazione attestante tali requisiti.

Articolo 53 Servizio di cremazione ed altri servizi cimiteriali

L'Amministrazione comunale non effettua il servizio di cremazione; pertanto le prestazioni e le modalità di pagamento dei servizi dovranno essere direttamente concordate dal cittadino con la struttura che provvederà all'espletamento del servizio stesso.

Gli altri servizi cimiteriali, effettuati tramite Ditte private e non ricompresi nelle presenti disposizioni (esumazioni ed estumulazioni straordinarie, traslazioni, opere murarie per l'apertura e chiusura di loculi, ecc.), verranno compensati direttamente alla Ditta esecutrice a cura dei richiedenti.

Articolo 54 Salma di persona indigente od appartenente a famiglia bisognosa

Lo stato di indigenza è determinato quando la persona che richiede i servizi oggetto delle presenti disposizioni non possiede mezzi per far fronte al pagamento dei servizi di cui trattasi.

Lo stato di indigenza deve essere attestato dai Servizi Sociali comunali.

Articolo 55 Salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari

Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi.-

Nel caso di salma per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e ove ciò non sia in contrasto con la volontà del defunto, il Comune ha la facoltà di disporre la cremazione con oneri a proprio carico.

Articolo 56 Competenze ed adempimenti

L'ufficio cimiteri e l'ufficio di stato civile, al momento del recepimento della denuncia di morte o della richiesta di seppellimento, dovranno informare il cittadino, o chi da lui delegato, degli adempimenti preliminari alla esecuzione dei servizi di inumazione o di tumulazione e consistenti in:

- a)- compilazione della richiesta di seppellimento a mezzo inumazione (vedi fax simile allegato)
- b)- pagamento della tariffa

Qualora siano state richieste agevolazioni di riduzione della tariffa, il richiedente dovrà presentare presso l'ufficio Cimiteri del Comune, entro 30 giorni, l'attestazione ISEE relativa.-

L'Ufficio Cimiteri dovrà provvedere alla verifica della congruità della tariffa pagata e della richiesta delle eventuali integrazioni.-

Considerato che la tariffa comprende anche una quota per servizi che verranno eseguiti non prima dei 10 anni (esumazione ordinaria), l'Ufficio Cimiteri dovrà provvedere alla registrazione e conservazione di tutti i dati riferiti al pagamento che dovranno servire anche per la segnalazione alla famiglia della data di esecuzione della esumazione.-

Il servizio Ragioneria provvederà ad inviare periodicamente all'Ufficio Cimiteri tabulati riepilogativi dei pagamenti effettuati presso la Tesoreria relativi a quanto in oggetto delle presenti disposizioni.-

Articolo 57 Disposizioni varie

Per quanto non disciplinato nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme legislative e regolamentari in materia.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58 Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Con atto deliberativo della Giunta Comunale possono essere stabilite particolari disposizioni per la sepoltura di alcuni cittadini che la Giunta ritiene meritevoli di tale provvedimento; tali disposizioni possono riguardare: la gratuità della sepoltura, la perpetuità della stessa, la edificazione delle lapidi anche monumentali, la eventuale manutenzione delle sepolture a carico del bilancio comunale, l'esenzione dal pagamento delle utenze.

Articolo 59 Disposizioni tecniche inerenti le inumazioni e tumulazioni

Tutte le operazioni di scavo relative alle inumazioni e per tombe a terra in muratura sono assicurate dal Comune;

Per le tumulazioni sia in loculi che in ossarini, i concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alla esecuzione delle seguenti opere:

- muratura della sezione di ingresso con mattoni sodi e malta di cemento, finitura ad intonaco sul lato esterno, apposizione di lapide.

Per le inumazioni a terra con tumulo in muratura, i concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alla esecuzione delle seguenti opere (vedi schema di cui all'allegato A1):

- costruzione di tomba in muratura di mattoni sodi di cm 15 a malta di cemento, intonacata internamente; soletta di base in calcestruzzo di spessore cm.15; soletta di copertura in tavellonato di laterizio e sovrastante getto in calcestruzzo di spessore cm. 12 previa sigillatura delle giunzioni con boiaccia di cemento, costruzione del monumento funebre con uso dei materiali previsti dal presente regolamento.

Articolo 60 Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a € 25,00 (venticinque) né superiore Euro 500,00 (cinquecento) ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per una violazione del presente regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, l'Ufficio Cimiteri, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospenderle l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

Articolo 61 Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Le sepolture effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere mantenute fino alla scadenza della relativa concessione anche se difformi a quanto indicato da questo.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme nazionali e regionali in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 62 Abrogazioni di norme

Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute in provvedimenti amministrativi o disciplinari incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Aggiornamento di giugno2013